

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3060

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SERVELLO, ABELLI, CRUCIANI e TURCHI**

Presentata il 31 marzo 1966

Modifica dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55,
in materia di assicurazione obbligatoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa breve relazione, che accompagna la mia richiesta di modifica dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è, e vuole rimanere, una pura manifestazione di fede nello slancio di fraternità tra italiani, così duramente provata negli anni tristi ed oscuri della guerra civile.

E quindi, una richiesta tendente al riconoscimento di un diritto meramente sociale, che segue e si allinea alla serie di altri riconoscimenti che il Parlamento ha espresso, in passato, a favore degli ex appartenenti alle Forze

armate ed equiparati, della Repubblica sociale italiana.

Trattandosi, così, di una proposta che non ha fini di rivendicazioni ideologiche o politiche, ma di appello alla giustizia e alla pace sociale, non ritengo di dovermi dilungare sull'argomento.

Vi rivolgo, pertanto, onorevoli colleghi, l'invito a voler considerare la mia proposta di legge — approvandola — come un contributo positivo al raggiungimento di quel bene irrinunciabile che è la concordia nazionale, necessario per la serenità dello spirito di tutti gli italiani, nel seno della Madre comune.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La computazione utile dei periodi di servizio militare, agli effetti del diritto alla pensione di anzianità stabilita dall'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, viene estesa agli ex appartenenti alle Forze armate ed equiparati, della Repubblica sociale italiana.